

Rinnovabili, il Tar boccia le linee guida della Puglia sull'installazione degli impianti

Il Tar di Lecce, con la sentenza n. 2156 del 14 dicembre 2011, ha annullato le linee guida della Puglia per l'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. La decisione è giunta in risposta al ricorso presentato da una società per l'annullamento del provvedimento di diniego al permesso di costruire un impianto fotovoltaico.

In particolare, riguardo le norme che individuano le cosiddette aree non idonee all'istallazione degli impianti a fonti rinnovabili, secondo il Giudice amministrativo "tali aree non idonee" non possono "essere qualificate come zone soggette a un divieto preliminare assoluto".

Dal provvedimento si trae, quindi, che l'annullamento delle linee guida della Puglia approvate con il Regolamento Regionale del 30 dicembre 2010 si fonda sul presupposto che l'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'istallazione di impianti per produrre energia da fonti rinnovabili non deve configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di tali impianti.

Il Tar Lecce afferma che il provvedimento di diniego deve essere specificamente motivato e contenere adeguate indicazioni sulla valutazione effettuata in concreto riguardo a quella specifica zona indicata nel progetto non potendosi riconnettere, genericamente, all'individuazione di aree non idonee. Al contrario, in base alle linee guida regionali della Puglia le zone ritenute non idonee potevano di per sé dare luogo ad un divieto assoluto di ubicazione degli impianti in questione.

Dunque, il Giudice amministrativo ritiene che, al fine del rilascio del nulla osta per la costruzione di un impianto, deve sempre operarsi, caso per caso, un bilanciamento in concreto dei diversi interessi contrapposti, da un lato i valori di carattere ambientale/paesaggistico, dall'altro quelli alla produzione di energia nonché alla salubrità ambientale.

Commentando la sentenza Coldiretti ha espresso alcune perplessità, in quanto si condivide che il diniego al rilascio del nulla osta per il progetto di un impianto deve essere sempre motivato, non essendo ammissibili provvedimenti che si fondano su un generico divieto, tuttavia, si deve considerare che sussistono ambiti territoriali per i quali, a priori, può essere effettuato un bilanciamento dei possibili interessi coinvolti, sicché, in tali casi, è plausibile l'individuazione preventiva di aree per le quali dovrebbe essere negata l'autorizzazione alla costruzione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, in considerazione del rilievo che tali territori possiedono per l'agricoltura o il particolare pregio ambientale e/o paesaggistico.